

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, ROSSI di MONTELERA, RAVASIO,
MORO, ROSINI, NUCCI MAURO, CORSI, BIANCHI
di LAVAGNA, SANGALLI, ORSENIGO, PATRIA**

Presentata l'11 luglio 1985

Norme in materia di imposta locale sui redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, prevede nei confronti delle persone fisiche la deduzione dal reddito di impresa, dal reddito agrario, e da quello di lavoro autonomo di una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliati ad anno. La deduzione, salvo ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire sei milioni né superiore a dodici milioni.

La deduzione in questione opera ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi. Tale deduzione, originariamente quantificata per importi minori, è stata successivamente aggiornata per tenere conto delle variazioni intervenute nel potere d'acquisto della moneta. Sembra ai proponenti che un ulteriore adeguamento sia ora necessario.

L'entità della deduzione proposta tiene conto anche delle gravi difficoltà in cui versa la finanza pubblica. Per tali ragioni l'adeguamento è proposto in misura contenuta e a decorrere dal 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, come modificato

dall'articolo 11 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti delle persone fisiche è dedotta, dal reddito d'impresa, dal reddito agrario, e da quello di lavoro autonomo una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliati ad anno. La deduzione, salvo ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire nove milioni né superiore a lire diciotto milioni ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.